

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GELA
(Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale)

ORDINANZA N°29/2012

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela,

VISTE Le Ordinanze n. 30 del 30.10.1991 e n. 2 del 17.01.2005, entrambe del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela;

VISTA La legge n.241/90;

VISTA La legge n.84/94 "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTA La relazione trasmessa con nota del 03.09.2012 con la quale la Raffineria di Gela ha motivato le richieste in ordine alla rivisitazione di alcune parti dell'ordinanza n.02/2005 a seguito dell'upgrade di safety avvenuto lungo il pontile principale negli ultimi anni;

VISTA L' Ordinanza n.25 del 27.09.2012 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela in modifica agli artt. 9, 11 dell'Ordinanza 02/2005 e in abrogazione all'art.4 ultimo comma dell'Ordinanza 30/1991 ;

VISTA La richiesta di sospensione dell'Ordinanza 25/2012 pervenuta con foglio prot. n°02.02.11/10429 del 08.10.2012 da parte della Compagnia Guardia ai Fuochi ed Antinquinamento da Idrocarburi Archimede S.r.l., con la quale la Società poneva in evidenza come gli effetti derivanti dall'ordinanza in parola avrebbero messo a rischio la propria possibilità di garantire il corretto svolgimento del servizio, con inevitabili riflessi sul livello di sicurezza portuale;

VISTA L'Ordinanza n.26 del 10.10.2012 con la quale questa Capitaneria di Porto ha sospeso gli effetti dell'Ordinanza n.25/2012 fino al 05.11.2012, nelle more di procedere ad un approfondimento delle tematiche esposte da parte dei soggetti interessati al fine di considerare tutte le ipotesi valide per la soluzione della problematica;

RITENUTO opportuno incontrare, presso questo Comando, i soggetti interessati al provvedimento emesso, nella persona dei Legali Rappresentanti della Raffineria di Gela S.p.A, della Società Compagnia Guardia ai Fuochi ed Antinquinamento da Idrocarburi Archimede S.r.l e del Gruppo Ormeggiatori e Barcaioi del Porto e della Rada di Gela e Licata;

VISTO L'esito delle riunioni, tenutesi presso questo comando, come da verbali di riunione n.01 del 12.10.2012, n.02 del 23.10.2012 e n.03 del 31.10.2012, con le quali è stata favorita la partecipazione dei soggetti interessati e al contempo acquisito il parere degli stessi ;

VISTO Il verbale del 05.11.2012 a seguito di visita ispettiva ex art.49 del Regolamento al Codice della Navigazione della Commissione locale ex art.48 del Regolamento al Codice della Navigazione;

RITENUTO necessario procedere ad una rivisitazione delle prescrizioni di sicurezza, al fine di garantire la pronta evacuazione dal pontile principale del Porto Isola di Gela al personale ivi stazionario, atteso che lungo tutto il pontile insistono linee di carico mantenute costantemente piene di prodotti chimici nocivi, petrolchimici di natura infiammabile e gassosi sotto pressione ;

RISCONTRATE le attuali ed indifferibili ragioni di sicurezza portuale della pubblica e privata incolumità;

VISTI: gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (Parte Marittima);

VISTI gli atti d'ufficio.

ORDINA

Articolo 1

Per consentire la pronta evacuazione dal pontile principale del Porto Isola di Gela, attesa la presenza lungo l'intero pontile di linee di carico mantenute costantemente piene di prodotti chimici nocivi, petrolchimici di natura infiammabile e gassosi sotto pressione; la Società concessionaria terminalista dovrà garantire due mezzi navali idonei a consentire la pronta sfuggita dal suddetto pontile, di cui, uno con caratteristiche di notevole manovrabilità e velocità, tale da agevolare l'immediata evacuazione dall'area, l'altro, con capacità di avvicinamento ad un eventuale incendio al fine di rendere praticabile l'accesso alle vie di fuga. Nello specifico, tali mezzi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

1. IL MEZZO DI SFUGGITA VELOCE (armato ed equipaggiato h24)

- Notevole manovrabilità mediante sistema di manovra a doppia elica;
- Velocità non inferiore ai 15 nodi per consentire un immediato allontanamento dall'area;
- Abilitazione al trasporto di 12 passeggeri, escluso l'equipaggio.

2. IL MEZZO DI SFUGGITA ANTINCENDIO (armato ed equipaggiato h24)

➤ **IN ASSENZA DI NAVI ORMEGGIATE AGLI ACCOSTI COMMERCIALI DELLA TESTATA DEL PONTILE PRINCIPALE DEL PORTO ISOLA DI GELA :**

- Scafo e sovrastrutture in ferro;
- La cabina e la tuga termicamente isolate per evitare sbalzi di temperatura;
- Dotazione di un impianto autonomo antincendio avente pressione residua non inferiore ai 5 bar e munita di spingarda avente getto frazionato per consentire il raffreddamento;
- Abilitazione al trasporto di passeggeri;
- Dotazione di auto protettori sufficienti per tutte le persone, compreso l'equipaggio che l'unità è abilitata a trasportare.

➤ **IN PRESENZA DI NAVI ORMEGGIATE AGLI ACCOSTI COMMERCIALI DELLA TESTATA DEL PONTILE PRINCIPALE DEL PORTO ISOLA DI GELA:**

- Le caratteristiche e le dotazioni specificate nell'art. art.1 della citata Ordinanza n.30/91.

Articolo 2

L'Ordinanza n.25 del 27.09.2012 del Capo del Circondario Marittimo, e Comandante del Porto di Gela è da intendersi **abrogata**.

L'ultimo comma dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 30 del 30.10.1991 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela: "Quando non effettuano servizio integrativo, le motobarche definite "mezzi di sfuggita", sono a carico dei concessionari dei pontili e terminali marini" è da intendersi abrogato.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di tutti i danni che derivassero a persone e/o cose, saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt: 1174 e 1231 del vigente Codice della Navigazione.

Articolo 4

La presente Ordinanza è affissa presso l'Albo della' Capitaneria di Porto di Gela, nonché contenuta nel sito Istituzionale della Guardia Costiera www.guardiacostiera.it/gela ed entra in vigore dalla data odierna.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Gela, lì 06.11.2012

f.to

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Emiddio GRECO